Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO

RICORSO

***

PER: il Sig. ***Matteo MINCHELLA***, nato a Formia il 3 giugno 1996, c.f.: MNCMTT96H03D708P, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente Zamparelli (PRNGNN63C11Z114I - PEC avvgiovannicarloparente@puntopec.it) e Stefano Monti (MNTSFN75L05F224T – PEC stefanomonti@ordineavvocatiroma.org) e domiciliato nello studio del primo in Roma, Via Emilia, n. 81 (FAX: 06.42004726)

Contro

1) il ***MINISTERO DELLA DIFESA***, in persona del Ministro p.t.;

per l'annullamento, previa sospensione

del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – del 9 ottobre 2019, con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo in seno al concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale (in G.U. 4° s.s. n. 23, del 22.3.2019), per [redacted] **(all.to 1)**;

del decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014, di approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e segnatamente della lettera [redacted]

punto [redacted], richiamata dall'amministrazione, nella parte in cui prevedono quale causa di esclusione '[redacted]', ritenendolo insindacabilmente rientrante tra le '[redacted]", senza consentire alcuna indagine/rilievo in ordine alla gravità della patologia, alla funzionalità [redacted] ed all'assenza di prognosi peggiorativa, peraltro creando una ingiustificabile disparità di trattamento rispetto al personale dei Vigili del fuoco (**all.to 2**);

di ogni altro atto presupposto e consequenziale al provvedimento impugnato, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compresi i verbali di visita medica, non cogniti, a cui si è sottoposto il ricorrente in seno alla predetta procedura concorsuale.

F A T T O

Il ricorrente è un giovane, laureato in Ingegneria industriale con la votazione di 108/110, che da sempre nutre il forte desiderio di entrare a far parte dei ruoli dell'Arma dei Carabinieri.

Stante ciò, partecipava alla selezione per l'arruolamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale (in G.U. 4° s.s. n. 23, del 22.3.2019).

Superava le prove preliminari e le prove ginniche, ma subiva una esclusione che ritiene ingiusta e che intende avversare a mezzo del presente ricorso giurisdizionale.

DIRITTO

ECCESSO DI POTERE, ILLOGICITA' MANIFESTA; ERRORE NEI PRESUPPOSTI; ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA DIFESA 4 GIUGNO 2014, DI APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE L'ACCERTAMENTO DELLE

IMPERFEZIONI E INFERMITA' CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE E DELLA DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE I CRITERI PER DELINEARE IL PROFILO SANITARIO DEI SOGGETTI GIUDICATI IDONEI AL SERVIZIO MILITARE E SEGNATAMENTE DELLA LETTERA [redacted] PUNTO [redacted] PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 582, DEL D.P.R. N. 90/2010.

VIOLAZIONE DELL'ART. 579, COMMA 1, DEL D.P.R. N. 90/2010.

L'impugnata determinazione si appalesa viziata per le ragioni di seguito esposte.

Innanzitutto occorre precisare che l[redacted] non è patologia che è stata inserita tra le cause di esclusione ad opera del D.P.R. n. 90/2010.

Come noto, infatti, il succitato regolamento ha disciplinato con l'art. 582 le cause di inidoneità all'arruolamento nelle FF.AA, elencando esso stesso le patologie motivo di esclusione, pur lasciando un residuale spazio di specificazione al Ministero (**all.to 3**).

Ebbene, per l'apparato locomotore (punto [redacted]) il D.P.R. si limita a disporre che sono causa di esclusione "[redacted]".

Esclusivamente con la direttiva tecnica di cui al decreto del Ministero della Difesa 4.6.2014, come richiamata dall'Amministrazione, le summenzionate "gravi deformità" sono state così individuate:

"[redacted]

[redacted]

Rientrano in questa fattispecie:

- [redacted];

[redacted]

[redacted]

- [redacted]

[redacted]

[redacted]

- [redacted];

- [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted].

Per le patologie congenite e acquisite dei [redacted] *sono necessari per il giudizio diagnostico la* [redacted] *ed esami comparati* [redacted] *sotto carico*" (cfr. all.to 2).

Orbene, il ricorrente ritiene di non essere affetto da alcuna patologia impediente l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri. Egli ritiene di non avere l[redacted]o e/o comunque di avere una forma talmente lieve da non potere essere sussunta in un vero e proprio "[redacted]".

Si è pertanto recato presso la Struttura Pubblica Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia della Zona Territoriale Isernia, ove il Direttore ha attestato: "*controllo clinico, clinicamente bene, assenza di patologia in atto, non impegno motorio che possa inficiare attività sportiva*" (**all.to 4**).

Eppure, leggendo le norme, anche un lievissimo [redacted]otrebbe precludergli l'arruolamento.

Incredibilmente, infatti, con la direttiva impugnata **si è addirittura parificato il [redacted] alla [redacted]** (cfr. lettera [redacted] punto [redacted]).

Non solo.

La norma non consente infatti alcuna indagine in ordine:

- alla gravità del [redacted]
- alla funzionalità [redacted] (se sia in grado o meno di compromettere l'espletamento del servizio militare);
- alla sussistenza o meno di prognosi peggiorative.

Il tutto sembra peraltro violare l'art. 579, comma 1, del D.P.R. n. 90/2010, laddove recita che "*sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso* ***dell'efficienza psico-fisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica e al ruolo di appartenenza***".

L'esclusione è quindi frutto di un illogico ed immotivato "automatismo", che non trova giustificazione alcuna a fronte di norme che richiedono sempre di valutare la funzionalità degli organi/apparati.

Vi è di più

La illegittimità della previsione regolamentare che legittima l'esclusione per la mera presenza di un [redacted] si appalesa in tutta la sua evidenza se consideriamo che **per i Vigili del fuoco** (senz'altro il Corpo destinato a compiti maggiormente operativi tra le FF.AA ed i Corpi di Polizia) **esso non è motivo di esclusione.**

In recente fattispecie, peraltro, ove il Ministero dell'Interno aveva tentato comunque di sussumere il [redacted] nel requisito della «*sana e robusta costituzione fisica*», previsto dall'art. 1 del citato D.M. n. 78/2008, **il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che per il**

Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco "*il citato Regolamento, al punto 14, non prevede tra le cause di inidoneità fisica il «valgismo bilaterale all'alluce», riscontrato dalla Commissione medica dell'Ospedale Militare di Roma, mentre, dall'altro, la tipicità delle cause di inidoneità fisica, elencate nel Regolamento in questione*" (Consiglio di Stato – Sez. III° - sentenza n. 4165/2017) (**all.to 5**).

Ad oggi si può quindi ragionevolmente ritenere che chi è affetto da un conclamato valgismo bilaterale agli alluci può partecipare ai concorsi per l'arruolamento nei Vigili del fuoco e non a quelli per le FF.AA. o per l'Arma dei Carabinieri.

Ciò è evidentemente frutto della illogica scelta del Ministero della Difesa, operata con l'impugnato decreto 4 giugno 2014, di inserire l'alluce valgo tra le "gravi deformità" indicate dal D.P.R. n. 90/2010.

In analoga fattispecie, peraltro, ove un patologia (precisamente, la colecistectomia) era causa di esclusione per l'arruolamento nella Guardia di Finanza e non per le FF.AA. e l'Arma dei Carabinieri, il Consiglio di Stato accolse l'appello cautelare avanzato dalla concorrente esclusa "*anche alla luce della diversa disciplina vigente per il reclutamento nell'Amministrazione militare, per la quale è espressamente detto che -OMISSIS- (decreto del Ministero della difesa 5 dicembre 2005, allegato, art. 12, lett. d), che - in caso di una diversa lettura della disciplina propria dell'accesso al Corpo della Guardia di finanza -* ***potrebbe configurare una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni omogenee***" (ordinanza del Consiglio di Stato – Sez. IV° - n. 2759/2014)

La causa è stata poi accolta con sentenza della Sez. II° di codesto Ecc.mo T.A.R. n. 14197/2015.

Si appalesa quindi macroscopicamente **l'eccesso di potere per disparità di trattamento** che discrimina gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri rispetto a quelli che intendono transitare nei Vigili del fuoco. E' noto, infatti, che "*il sintomatico vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento sussiste solo quando due situazioni oggettivamente uguali subiscono diversa sorte per una irragionevole determinazione della p.a.*" (ex plurimis T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 07/12/2001, n. 1973). Nella fattispecie, peraltro, non può revocarsi in dubbio l'identità di funzioni cui sono chiamati gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri rispetto ai Vigili del fuoco. Non si rinvengono, pertanto, ragioni logiche per cui [redacted] debba essere circostanza impediente l'arruolamento per i primi e non per i secondi.

ooo

Da quanto sopra, si può sin d'ora affermare che l'atto amministrativo impugnato è "*emanato sul presupposto dell'esistenza di fatti che, dagli atti ed elementi univoci e concomitanti emersi, risultano essere assolutamente inesistenti e, pertanto, viziato da eccesso di potere e manifesta contraddittorietà per le valutazioni incompatibili ed i difetti di ragionevolezza agevolmente riscontrabili*" (così T.A.R. Lazio, I Sez. 6.5.1992, n. 628 e 21.3.1991, n. 355; T.A.R. Lombardia 9.10.1992, n. 563; T.A.R. Puglia 4.11.1989, n. 872). Si rileva, infatti, l'eccesso di potere nel quale è incorsa l'Amministrazione resistente, sia per ciò che concerne la valutazione dei fatti e delle obiettive circostanze, sia per quello che riguarda il presupposto della esclusione, nonché la carente istruttoria concretatasi in un sommario accertamento medico – legale, condotto con superficialità ed approssimazione.

P.Q.M.

"Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, annullare i provvedimenti impugnati oltre ogni atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso, previa sospensione cautelare".

In ordine al *fumus boni iuris*, ci si riporta ai motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, si rappresenta che il ricorso verte in materia di diritto al lavoro e che la selezione è ancora in corso di svolgimento.

<u>in via istruttoria</u>

Qualora l'On. Collegio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi circa la fondatezza delle doglianze avverso il diniego di arruolamento, si chiede di disporre una verificazione della idoneità del ricorrente, da effettuarsi presso un centro diagnostico di altra Forza Armata o di Polizia o, in alternativa, mediante C.T.U.

Con riserva di meglio articolare e dedurre, anche mediante proposizione di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese ed onorari.

Si dichiara che il presente ricorso verte in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e soggiace al pagamento del contributo unificato, nella misura di €. 325,00 (**all.to 6**).

Roma, 3 dicembre 2019

Avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli Avv. Stefano Monti

MONTI STEFAN
2019.12.03 15:46:28
CN=MONTI STEFANO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RC
2.5.4.97=VATIT-80230130
RSA/2048 bits